

DEPURATORE INGAUNO S.c.a r.l.

DISCIPLINARE DELLA SELEZIONE, TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA, DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DI UNA SOCIETA' MISTA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA MINORITARIA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE DEL CONNESSO SISTEMA DI COLLETTAMENTO E OPERE ACCESSORIE

D) OGGETTO DELLA PROCEDURA RISTRETTA.

I.1) ATTI DELLA PROCEDURA.

Questo disciplinare ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del bando e della lettera invito, regolano la procedura ristretta avente per oggetto la selezione del Socio Privato operativo di una società per azioni mista a partecipazione pubblica minoritaria da costituirsi che sarà denominata "INGAUNAE AQUAE S.P.A."

Gli altri atti della procedura sono costituiti da:

- a) bando;
- b) schemi di atto costitutivo e statuto della costituenda società;
- c) annesso tecnico e relativi allegati.

I.2) FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE.

Depuratore Ingauno S.c.a.r.l. è stata costituita da alcuni Comuni del Ponente ligure al fine di contribuire alla realizzazione del servizio idrico integrato all'interno di tale ambito territoriale, in adempimento dell'art. 8.1 del Piano d'Ambito Provinciale savonese in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, approvato dalla Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese in data 22 marzo 2005, ed in particolare al fine di costruire e gestire il depuratore della acque reflue dell'Albenganese.

Nel perseguimento dei propri scopi, Depuratore Ingauno S.c.a.r.l. ("Depuratore Ingauno") ha deciso di costituire una società per azioni a partecipazione pubblica minoritaria (nel seguito la "Società"), il cui scopo sociale consisterà nel progettare, costruire e gestire – nel territorio del Comune di Villanova d'Albenga e limitrofi – l'impianto di depurazione, i relativi collettori e le opere accessorie per il trattamento dei reflui di Albenga, Villanova, e Ortovero, Garlenda, Cisano Andora, Stellanello, Testico e Laigueglia. Le opere saranno realizzate secondo una configurazione modulare che permetta l'ampliamento della capacità per consentire l'allaccio di altri Comuni quali Alassio e Ceriale, con la costruzione di tutti i necessari collettori, il tutto in attuazione dei punti 5.2.3 e 8.1 del Piano d'Ambito Provinciale Savonese e del punto 1, sub 8, della deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese assunta in data 17 dicembre 2007 e approvata dal Consiglio Provinciale di Savona con la deliberazione n. 27 del 17.04.2008.

Depuratore Ingauno, pertanto, con questo procedimento, intende individuare il socio privato operativo (il "Socio Privato"), il quale, in sede costitutiva, dovrà sottoscrivere una partecipazione pari all'80% del capitale sociale della Società, riservandosi Depuratore Ingauno la titolarità di una partecipazione pari al 20% del capitale sociale della Società, il tutto in base alle previsioni di cui allo schema di atto costitutivo allegato al presente disciplinare sub b).

Alle azioni che, in sede di costituzione della Società, saranno assegnate al Socio Privato è connesso, in base a quanto previsto dall'art. 2345 c.c., l'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie di cui all'art. 9 dell'allegato schema di atto costitutivo. In sintesi, tali prestazioni accessorie consistono nella progettazione, costruzione e gestione del nuovo impianto di depurazione, nonché di tutti i necessari collettori e di tutte le opere e gli impianti accessori allo stesso impianto di depurazione. Le prestazioni accessorie dovranno essere eseguite in favore della Società ed a totale onere e spese del Socio Privato, il quale nell'esecuzione rimarrà soggetto al controllo della Società, fermo restando il controllo esercitato da Depuratore Ingauno e dalla competente Autorità.

Il contenuto, il compenso e le modalità di esecuzione (anche dal punto di vista tecnico) delle prestazioni accessorie a carico del Socio Privato (di cui agli allegati schemi di statuto e atto costitutivo), nonché le

relative garanzie, risulteranno disciplinati da una convenzione da stipularsi tra il Socio Privato e la Società in sede di costituzione della stessa (la "Convenzione per le Prestazioni Accessorie"). L'annesso tecnico allegato al presente disciplinare sub c), oltre a una sintetica descrizione dell'iniziativa ed a informazioni di tipo tecnico, contiene tutte le prescrizioni minime, i limiti, i vincoli e le linee guida relativi alla progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di depurazione, nonché di tutti i necessari collettori e di tutte le opere e gli impianti accessori allo stesso impianto di depurazione, che sono posti a base della procedura di selezione del Socio Privato. Ai partecipanti a tale procedura viene richiesto di predisporre le proprie soluzioni progettuali nel rispetto e sulla base di quanto previsto nell'allegato annesso tecnico. Il progetto relativo alla costruzione e alla gestione dell'impianto di depurazione proposto dal Socio Privato selezionato mediante la presente procedura competitiva (nel rispetto e sulla base dell'allegato annesso tecnico) sarà riflesso nella Convenzione per le Prestazioni Accessorie e, pertanto, determinerà il contenuto, il compenso e le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie a carico dello stesso Socio Privato.

In data 19 agosto 2008, la Segreteria dell'Autorità d'Ambito per l'A.T.O. Savonese, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1, sub 8, della deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese assunta in data 17 dicembre 2007 e recepita dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 27 del 17.04.2008, ha inviato a Depuratore Ingauno, (i) le tabelle riepilogative della quota parte di tariffa del Comparto di Ponente destinate a Depuratore Ingauno in base a quanto previsto nelle citate deliberazioni, e (ii) la tabella del compenso per il Socio Privato operativo da porre a base della presente procedura di selezione. Ciò premesso, la scheda espositiva del compenso che la Società corrisponderà al Socio Privato per l'esecuzione delle prestazioni accessorie (il "Compenso") e che è posto a base della procedura di selezione è quella indicata al par. 15 dell'allegato annesso tecnico. Tale scheda espositiva è stata predisposta sulla base degli atti e/o provvedimenti sopra menzionati.

Il Compenso si suddivide (i) in una parte fissa rapportata ai costi investimento iniziale, spese generali ed interessi per la progettazione e la costruzione dell'impianto, nonché per i costi investimento necessari durante il periodo di gestione per la sostituzione delle apparecchiature ed impianti la cui vita utile è inferiore alla durata del contratto, e (ii) in una parte variabile in funzione dei costi di gestione rapportato al volume di liquami fognari effettivamente conferiti e trattati.

Oltre a tali componenti il Compenso include anche gli importi che il Socio Privato dovrà riconoscere a Depuratore Ingauno ed alla Società per lo svolgimento delle funzioni di validazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Alta Sorveglianza, collaudi, etc... ad essi riservate. Ai partecipanti alla presente procedura di selezione è richiesto di offrire un ribasso sia per la componente fissa sia per la componente variabile del Compenso di cui alla scheda espositiva, come meglio esposto nel capitolo 15 dell'annesso tecnico allegato al presente disciplinare sub c). Gli importi da corrispondere a Depuratore Ingauno ed alla Società devono essere ricompresi nell'offerta come meglio spiegato nel capitolo 15 dell'allegato annesso tecnico. Il Compenso proposto dal Socio Privato selezionato mediante la presente procedura competitiva (nel rispetto e sulla base dei limiti massimi di cui alla scheda espositiva allegata al presente disciplinare) sarà allegata alla Convenzione per le Prestazioni Accessorie e, pertanto, determinerà il Compenso per l'esecuzione delle prestazioni accessorie da corrispondere allo stesso Socio Privato.

Oltre al Compenso potranno essere riconosciuti al Socio Privato compensi aggiuntivi fronte dello svolgimento, ove richiesto, di prestazioni accessorie supplementari connesse alla gestione dell'impianto. Tali eventuali prestazioni supplementari e i compensi aggiuntivi per la prestazione delle stesse sono indicati nel cap. 15 dell'allegato annesso tecnico.

Il Compenso relativo alla componente fissa sarà corrisposto a partire dal primo anno dalla data di costituzione della Società e secondo le modalità previste dall'allegato annesso tecnico, mentre quello per la componente variabile sarà corrisposto a decorrere dalla messa in esercizio di tutti gli impianti, dopo il collaudo dei medesimi, e per tutta la durata della gestione. Tutte le rate saranno annuali posticipate con pagamento a 180 giorni ovvero entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo.

Depuratore Ingauno provvederà ad acquisire dal gestore unico (come di seguito definito) la quota parte della tariffa riservata all'impianto di depurazione, così come previsto nel punto 1, sub 8, della deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese assunta in data 17 dicembre 2007 e approvata dal Consiglio Provinciale di Savona con deliberazione n. 27 del 17.04.2008. Le tabelle riepilogative della quota parte della tariffa del c.d. Comparto di Ponente riservata a Depuratore Ingauno sono indicate nella lettera in data 19 agosto 2008 della Segreteria dell'Autorità d'Ambito. Depuratore Ingauno provvederà, quindi, a trasferire alla Società il Compenso. La Società a sua volta pagherà al Socio Privato il Compenso in base alle modalità e ai termini sopra indicati.

Si sottolinea che i valori di riferimento del Compenso indicati nella tabella di cui al par. 15 dell'allegato annesso tecnico sono stati indicati dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito sulla base delle tabelle riepilogative degli importi massimi della quota parte della tariffa del c.d. Comparto di Ponente, che, così come previsto nel punto 1, sub 8, della deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese assunta in data 17 dicembre 2007, la stessa Autorità d'Ambito si è impegnata a riservare a Depuratore Ingauno. Come già sottolineato, i valori di riferimento del Compenso indicati nella tabella di cui al par. 15 dell'allegato annesso tecnico sono soggetti a ribasso in sede di gara. Tutti ciò premesso, Depuratore Ingauno si impegna a riconoscere al Socio Privato il Compenso così come risultante all'esito della presente procedura competitiva nella misura massima degli importi che Depuratore Ingauno riceverà dal gestore unico (come di seguito definito), assumendo su di sé il rischio della mancata corresponsione, in tutto o in parte, degli importi indicati nella allegata scheda espositiva del Compenso, il tutto (i) a condizione dell'avveramento della "CONDIZIONE SOSPENSIVA" (come di seguito definita) e, (ii) fatta salva l'eventuale successiva variazione della quota parte della tariffa del c.d. Comparto di Ponente che l'Autorità d'Ambito si è impegnata a riservare a Depuratore Ingauno o, in ogni caso, della tariffa per il servizio idrico integrato nell'A.T.O. Savonese, a seguito di futuri provvedimenti amministrativi e/o normativi che potranno essere eventualmente assunti dalle competenti autorità amministrative e/o legislative, rispetto ai quali Depuratore Ingauno non assume alcuna responsabilità nei confronti della Società e/o del Socio Privato, nel caso in cui gli stessi provvedimenti e/o atti possano, per qualsiasi motivo, determinare una variazione della quota parte della tariffa del c.d. Comparto di Ponente e, quindi, degli importi a disposizione di Depuratore Ingauno ai fini della corresponsione del Compenso.

Alla Convenzione per le Prestazioni Accessorie sarà altresì allegato il piano economico-finanziario proposto dal Socio Privato selezionato all'esito della presente procedura competitiva.

L'oggetto sociale, il regime di circolazione delle azioni che saranno rispettivamente sottoscritte dal Socio Privato e da Depuratore Ingauno, gli organi della Società e le loro competenze, il rapporto tra la Società e Depuratore Ingauno, nonché tra la Società e l'Autorità d'Ambito, nonché, in generale, le norme di funzionamento della Società, sono dettagliati negli schemi di atto costitutivo e di statuto allegati a questo disciplinare sub b). Al riguardo, si segnala che, anche tenuto conto di quanto previsto al punto 8.1 del Piano d'ambito dell'A.T.O. Savonese, nonché in ragione degli interessi pubblici alla cui attuazione è anche preordinata la costituzione della Società, Depuratore Ingauno e gli enti locali soci di Depuratore Ingauno hanno ritenuto che (i) l'assetto azionario e organizzativo della Società risulti conforme alle indicazioni normative di cui all'art. 116 del d. lgs. n. 267/2000 e di cui al D.P.R. n. 533/96, e (ii) la procedura competitiva per la selezione del Socio Privato della Società risulti conforme alle indicazioni normative di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 533/96.

SI SEGNALE CHE GLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DELLA SOCIETÀ ALLEGATI A QUESTO DISCIPLINARE NON SONO MODIFICABILI IN ALCUN MODO IN SEDE DI OFFERTA E/O NEL CORSO DELLA PRESENTE PROCEDURA COMPETITIVA DA PARTE DEI CONCORRENTI ALLA STESSA, FERMO RESTANDO CHE, OVE ESPRESSAMENTE INDICATO, TALUNE PREVISIONI DI CUI AGLI ALLEGATI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DELLA SOCIETÀ POTRANNO ESSERE COMPLETATE SOLO SULLA BASE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NELL'OFFERTA DEL SOCIO PRIVATO.

L'attività della Società risulta condizionata dallo sviluppo del procedimento di attivazione del servizio idrico integrato nell'ambito dell'A.T.O. Savonese. Più precisamente, in conformità al punto 8.1 del Piano d'ambito, e in attuazione della delibera della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese assunta in data 17 dicembre 2007 e approvata dal Consiglio Provinciale di Savona con deliberazione n. 27 del 17.04.2008, è necessario che il Socio Privato riconosca, in favore del gestore unico del servizio idrico integrato nell'A.T.O. Savonese che sarà individuato in conformità con il Piano d'ambito (il "gestore unico"), un diritto di acquisto di tutte le azioni della Società che lo stesso Socio Privato abbia sottoscritto (oltre che delle azioni sottoscritte da Depuratore Ingauno) da esercitarsi in base ai termini e alle condizioni indicate nell'art. 16 dell'allegato schema di atto costitutivo, fermo restando che (i) tale diritto di acquisto non potrà essere esercitato prima della data di collaudo finale dell'impianto e delle opere accessorie e, in ogni caso, inderogabilmente entro i 12 mesi successivi dalla data del collaudo finale, (ii) il gestore unico dovrà assumere tutti gli obblighi di prestazioni accessorie connessi alla partecipazione oggetto di cessione che risultino ancora da eseguire alla data della cessione; e (iii) il prezzo di acquisto dovrà mantenere indenne il Socio Privato dagli effetti dell'esercizio del diritto di acquisto da parte del gestore unico, così come previsto all'art. 16 dell'allegato schema di atto costitutivo.

QUANTO SOPRA IN ADEMPIMENTO DELL'ART. 8.1 DEL PIANO D'AMBITO PROVINCIALE SAVONESE, NONCHÉ DELLA CONDIZIONE POSTA NEL PUNTO 1, SUB 8, DELLA DELIBERA DELLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI DELL'A.T.O. SAVONESE, IN DATA 17 DICEMBRE 2007, RECEPITA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA CON

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 17.04.2008.

Anche la costituzione della Società risulta condizionata dallo sviluppo del procedimento di attivazione del servizio idrico integrato nell'ambito dell'A.T.O. Savonese. Più precisamente, in conformità al punto 8.1 del Piano d'ambito, e al punto 1, *sub* 8, della delibera assunta in data 17 dicembre 2007 dalla Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese e recepita dal Consiglio Provinciale di Savona con la deliberazione n. 27 del 17.04.2008 è necessario che **L'OBBLIGO DEL SOCIO PRIVATO E DI DEPURATORE INGAUNO DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ SIA SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO AL FATTO CHE, ENTRO E NON OLTRE 180 GIORNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PRESENTE PROCEDURA COMPETITIVA, SIA STATA SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA L'A.T.O. SAVONESE E IL GESTORE UNICO E, PERTANTO, SIA ENTRATA IN VIGORE E DIVENUTA OPERATIVA LA TARIFFA DI CUI AL PUNTO 1, SUB 8, DELLA DELIBERA DELLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI DELL'A.T.O. SAVONESE, IN DATA 17 DICEMBRE 2007 (LA "CONDIZIONE SOSPENSIVA")**. Resta inteso che il concorrente selezionato per divenire Socio Privato e Depuratore Ingauno s.c.ar.l. potranno, di comune accordo, prorogare di un anno il termine previsto per l'avveramento dell'evento dedotto quale Condizione Sospensiva. Nel caso in cui la Condizione Sospensiva non sia avverata nel termine di cui sopra, come eventualmente prorogato d'intesa tra il soggetto designato quale Socio Privato e Depuratore Ingauno, non si darà luogo all'aggiudicazione definitiva della presente procedura competitiva e il candidato prescelto per divenire Socio Privato e Depuratore Ingauno saranno liberati dall'obbligo di procedere alla costituzione della Società, senza che l'aspirante Socio Privato e/o Depuratore Ingauno abbiano alcun titolo per pretendere alcunché dall'altro, fermo restando che Depuratore Ingauno avrà la facoltà, esercitabile a suo discrezionale giudizio, di acquistare dal concorrente il progetto proposto in sede di offerta dell'impianto di depurazione (così come previsto nell'allegato annesso tecnico) a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato sulla base della tariffa di cui al D.M. 4 aprile 2001 per i progetti di lavori pubblici, meno uno sconto del 20% sull'importo così determinato.

I.3) VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO.

Il valore presunto dell'investimento iniziale è pari a 57.286.200,00 € di cui:

- 52.078.363,64 € per lavori, servitù, acquisizioni, allacci elettrici e telefonici dei quali, presuntivamente, 2.083.134,55 € per oneri di sicurezza, questi ultimi non ribassabili;
- 2.603.918,18 € per indagini, progettazione, Studio Impatto Ambientale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione a carico del Socio Privato, etc., ribassabili;
- 2.603.918,18 € per oneri da destinarsi a Depuratore Ingauno S.c.a r.l. ed alla Società per validazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Alta Sorveglianza, collaudi, spese generali, etc., non ribassabili;

È previsto inoltre un investimento successivo di 17.500.000,00 € tra il 17° ed il 21° anno per la sostituzione delle apparecchiature la cui vita utile è inferiore alla durata della gestione dei quali, presuntivamente, 700.000,00 € per oneri di sicurezza non ribassabili.

L'appalto comprende inoltre 30 canoni annui di importo presuntivamente pari a 2.254.500,23 €, ciascuno per un totale presuntivamente pari a 67.635.006,90 € (senza tenere conto degli oneri finanziari).

Senza tenere conto degli oneri finanziari, l'importo complessivo dell'appalto ammonta a 142.421.206,90 €.

I.4) TRATTI DISTINTIVI DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ.

Salvo quanto più specificamente previsto negli schemi di atto costitutivo e di statuto allegati al presente disciplinare sub b), gli elementi fondamentali della costituenda Società sono i seguenti:

- in sede di costituzione della Società, Depuratore Ingauno conferirà alla Società il diritto di superficie sull'area su cui dovrà sorgere l'impianto di depurazione, area situata nel Comune di Villanova d'Albenga (attualmente di proprietà di quest'ultimo) e meglio individuata nella planimetria allegata all'annesso tecnico. Il valore del diritto di superficie è attualmente stimato nell'importo di € 105.460,23, quale evidenziato nella perizia predisposta su richiesta di Depuratore Ingauno e redatta dal Geom. Giovanni Signorastri in data 30 giugno 2008; in aggiunta sarà costituita una servitù di passaggio in favore dell'area su cui dovrà sorgere l'impianto di depurazione in modo da consentire l'accesso alla stessa e le relativa viabilità in base a quanto

previsto nell'allegato annesso tecnico;

- tenuto conto del fatto che il Socio Privato dovrà detenere una partecipazione pari al 80% del capitale e Depuratore Ingauno dovrà detenere una partecipazione pari al 20% del capitale, ne risulta che in sede di costituzione della Società il Socio Privato dovrà sottoscrivere mediante versamento in denaro una quota di capitale corrispondente al 80% dello stesso. L'importo del valore nominale della quota di capitale che dovrà essere sottoscritta dal Socio Privato sarà determinata in rapporto al valore del diritto di superficie che Depuratore Ingauno conferirà nella Società quale risultante dalla relazione giurata di stima che sarà predisposta ai sensi dell'art. 2343 c.c. ai fini della costituzione della Società, tenuto conto che mediante il conferimento di tale diritto di superficie Depuratore Ingauno S.c.ar.l. dovrà sottoscrivere e liberare una quota pari al 20% del capitale della Società. L'importo del capitale sociale così determinato in sede di costituzione della Società costituirà il capitale sociale minimo di cui dovrà disporre la stessa Società.

- fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della Società, i soci non potranno trasferire, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, le azioni né costituire diritti reali sulle medesime. Sino al predetto termine, sarà inoltre vietato il compimento di qualsiasi altro atto idoneo a determinare una diminuzione della partecipazione al capitale sociale del Socio Privato;

- uniche eccezioni al divieto di trasferimento di cui al precedente punto sono: (i) l'eventuale ingresso nella compagine sociale di altri enti pubblici e/o società a capitale interamente pubblico, il cui fine istituzionale e/o scopo sociale risulti congruente con lo scopo della Società, da realizzarsi mediante emissione di nuove azioni riservate alla sottoscrizione da parte di tali soggetti pubblici, e (ii) l'eventuale esercizio del diritto di acquisto delle azioni con obbligo di prestazioni accessorie del Socio Privato, nonché delle azioni di titolarità di soggetti pubblici, da attuarsi da parte del gestore unico non prima della data di collaudo finale dell'impianto e delle opere accessorie e, in ogni caso, inderogabilmente entro i 12 mesi successivi dalla data del collaudo finale, secondo i termini e le condizioni indicati nell'art. 16 dello schema di atto costitutivo allegato a questo disciplinare sub b);

- trascorso il predetto termine, il Socio Privato potrà compiere atti di trasferimento delle azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare una diminuzione della sua partecipazione al capitale sociale, a condizione che Depuratore Ingauno e gli eventuali ulteriori soci pubblici entrati nel frattempo nella compagine sociale esprimano il proprio preventivo motivato gradimento sulla base delle seguenti verifiche: (i) che il corrispettivo per le azioni con prestazioni accessorie, in qualunque forma riconosciuto dal potenziale titolare delle stesse, sia almeno pari ai costi sostenuti dal soggetto trasferente (ivi inclusi gli oneri finanziari) e non ancora ammortizzati alla data del trasferimento delle azioni, nonché al mancato utile attualizzato alla data del trasferimento delle azioni, il tutto così come risultante dal piano economico-finanziario presentato dal Socio Privato selezionato all'esito della presente procedura (come eventualmente adeguato in base a quanto previsto dall'art. 14.1. a) dell'allegato schema di statuto) e da allegarsi alla Convenzione per le Prestazioni Accessorie, e (ii) che il potenziale titolare di azioni con prestazioni accessorie (a) sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti generali e speciali previsti dal presente disciplinare per eseguire le prestazioni accessorie connesse alle azioni oggetto di trasferimento che risultino ancora da eseguire alla data del trasferimento, (b) abbia prestato alla Società garanzie di adempimento delle prestazioni accessorie negli stessi termini e alle stesse condizioni delle garanzie prestate da parte del socio trasferente, e (c) intenda assumere tutti gli obblighi di prestazioni accessorie connessi alla partecipazione da trasferire che risultino ancora da eseguire alla data del trasferimento;

- è comunque previsto il diritto di prelazione statutario in favore dei soci pubblici della Società in caso di trasferimento (a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, direttamente e/o indirettamente) delle azioni a cui è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie;

- il diritto di superficie sull'area che sarà conferito nella Società da Depuratore Ingauno avrà ad oggetto la costruzione e il mantenimento degli impianti di depurazione realizzati dalla stessa Società. Tale diritto di superficie e la costituenda servitù di passaggio avranno durata almeno pari a quella della Società, anche se si segnala che gli artt. 7.4 e 16.2 dello schema di atto costitutivo qui allegato prevedono l'eventualità della anticipata estinzione del diritto di superficie in caso di trasferimento al gestore unico delle azioni della Società in base a quanto previsto dall'art. 16 dello schema di atto costitutivo. In caso di estinzione per scadenza del termine e/o anticipata del diritto di superficie il titolare del diritto di proprietà delle aree oggetto di intervento (attualmente, il Comune di Villanova d'Albenga) acquisirà, gratuitamente, senza oneri e spese, la proprietà degli impianti costruiti su di essa nonché la proprietà degli impianti di collettamento e di scarico realizzati. Tuttavia, in caso di estinzione anticipata e/o per scadenza del termine del diritto di superficie, l'impianto di depurazione e le opere accessorie, nonché gli impianti di scarico e collettamento, dovranno essere messi a disposizione del futuro gestore di tali impianti in conformità ed in attuazione di quanto

previsto nel Piano d'Ambito Provinciale savonese in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e delle future determinazioni dei competenti organi dell'Autorità d'Ambito, in base a modalità e termini previsti nella disciplina legislativa e amministrativa pro-tempore vigente.

- qualora il Socio Privato risulti inadempiente rispetto alle prestazioni accessorie assunte, la Società o, nel caso in cui la Società non vi provveda tempestivamente, Depuratore Ingauno e gli altri eventuali ulteriori soci pubblici in sostituzione della Società, provvederanno ad eseguirle in danno del Socio Privato medesimo, con diritto di escutere le garanzie previste dall'art. 9 dello schema di atto costitutivo e sospensione del Compenso spettante al Socio Privato;

- lo schema di statuto allegato al presente disciplinare prevede *quorum* costitutivi e deliberativi qualificati per l'assunzione delle delibere di competenza dell'assemblea straordinaria della Società;

- la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri, il quale delegherà tutti i poteri di gestione (salvo quelli indicati all'art. 26.2 dello schema di statuto qui allegato) ad un Amministratore Delegato; è anche prevista la nomina di un Direttore Generale su proposta del Socio Privato e con il gradimento dei soci pubblici;

- con l'eccezione degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea in base ad un meccanismo di voto di lista disciplinato dall'art. 21 dello schema di statuto allegato al presente disciplinare; l'Amministratore Delegato è, di norma, tratto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, mentre il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista risultata seconda in termini di voti espressi;

- con l'eccezione dei sindaci (effettivi e supplenti) nominati nell'atto costitutivo, i componenti del collegio sindacale sono eletti dall'assemblea in base ad un meccanismo di voto di lista disciplinato dall'art. 31 dello schema di statuto allegato al presente disciplinare; il Presidente del Collegio Sindacale è tratto dalla lista risultata seconda in termini di voti espressi;

- è riservata a Depuratore Ingauno l'Alta Sorveglianza sulla costruzione e gestione degli impianti nonché il collaudo dell'opera.

SI SEGNALE CHE GLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DELLA SOCIETÀ ALLEGATI A QUESTO DISCIPLINARE SUB B) NON SONO MODIFICABILI IN ALCUN MODO IN SEDE DI OFFERTA E/O NEL CORSO DELLA PRESENTE PROCEDURA COMPETITIVA DA PARTE DEI CONCORRENTI ALLA STESSA, FERMO RESTANDO CHE, OVE ESPRESSAMENTE INDICATO, TALUNE PREVISIONI DI CUI AGLI ALLEGATI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DELLA SOCIETÀ POTRANNO ESSERE COMPLETATE SOLO SULLA BASE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NELL'OFFERTA DEL SOCIO PRIVATO.

I.5) PRESTAZIONI RICHIESTE AL SOCIO PRIVATO.

Il Socio Privato dovrà adempiere a proprio totale onere e spese all'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie indicate nell'art. 9 dello schema di atto costitutivo e nell'art. 14 dello schema di statuto, nonché nel capitolo 1.3 dell'annesso tecnico (tutti allegati al presente disciplinare). Il contenuto, il compenso e le modalità di esecuzione (anche dal punto di vista tecnico) delle prestazioni accessorie a carico del Socio Privato (di cui agli allegati schemi di statuto e atto costitutivo), nonché le relative garanzie, risulteranno disciplinati dalla Convenzione per le Prestazioni Accessorie, che sarà predisposta secondo quanto previsto al precedente par. I.2.

Gli obblighi previsti come prestazioni accessorie a carico del Socio Privato potranno essere modificati solo con il consenso di tutti i soci della Società, ferma restando la disciplina relativa alle eventuali varianti in sede di esecuzione degli impianti che sarà prevista nella Convenzione per le Prestazioni Accessorie sulla base di quanto previsto negli allegati annesso tecnico e schema di atto costitutivo.

I.6) DURATA PRESUNTA DELLA SOCIETÀ.

I.6.1. La durata della Società coinciderà con la durata dell'intervento oggetto della procedura di selezione, fermo restando quanto previsto al precedente par. I.2 in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di acquisto delle azioni della Società da parte del gestore unico.

I.6.2. Sono stabiliti i seguenti termini: **30 anni, di cui massimo 3 anni** per la progettazione e la costruzione degli impianti a decorrere dalla data di costituzione della Società.

II) PREQUALIFICAZIONE E INVITO DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE.

II.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA.

II.1.1. Possono fare richiesta di invito alla procedura i seguenti soggetti che posseggano i requisiti generali e speciali indicati dal presente disciplinare:

- a) imprese individuali, società anche consortili, per azioni o a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata e loro consorzi costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e modificazioni successive;
- b) consorzi stabili come definiti dall'art. 36 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163, ed i consorzi ordinari, come definiti dall'art. 34, lett. e, del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163, costituiti tra soggetti di cui alla lettera a);
- c) associazioni temporanee di imprese ed imprese che intendono riunirsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163, costituite o da costituirsi tra i soggetti di cui alla lettera a);
- d) gruppi europei di interesse economico, costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, tra i soggetti di cui alla lettera a).

II.1.2. E' ammessa la partecipazione nei concorrenti riuniti o che intendono riunirsi di istituti di credito di primaria importanza, nonché di soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività. Tali soggetti saranno tenuti a possedere solamente i requisiti generali e speciali per essi specificamente indicati al punto II.2.ii ed al punto II.2.iii del presente disciplinare.

II.1.3. I concorrenti riuniti o che intendano riunirsi, in qualunque forma, si impegnano a costituire in caso di aggiudicazione definitiva della gara e, in ogni caso, in tempo utile prima della costituzione della Società, una Società di capitali (la "Società di Scopo"), la quale, una volta che si sia avverata la Condizione Sospensiva, dovrà procedere, unitamente a Depuratore Ingauno, alla costituzione della Società in base ai termini e alle condizioni di cui allo schema di atto costitutivo qui allegato. La Società di Scopo sarà il Socio Privato della Società e, in sede costitutiva, le saranno assegnate le azioni con obbligo di prestazioni accessorie corrispondenti ad una partecipazione pari al 80% del capitale sociale.

IN OGNI CASO, TUTTI I SOCI DELLA SOCIETÀ DI SCOPO DOVRANNO OBBLIGARSI AD ADEMPIERE, SOLIDALMENTE CON LA STESSA, ALL'OBBLIGO DI ESEGUIRE TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE CONNESSE ALLE AZIONI DELLA SOCIETÀ CHE SARANNO SOTTOSCRITTE DALLA SOCIETÀ DI SCOPO (A TAL FINE SOTTOSCRIVENDO IN PROPRIO LA CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE) NONCHÉ AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI FORMULATE NELL'OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA.

SI PRECISA CHE:

a) non possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/06. Le condizioni di esclusione di cui alla norma precedentemente richiamata sussistono nei riguardi di società, di consorzi o di associazioni temporanee di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) anche qualora le stesse riguardino solo una delle aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti. Inoltre, non possono partecipare i soggetti per i quali sussistono/sussiste:

- situazioni di collegamento e controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad altri candidati partecipanti separatamente alla procedura ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/06;
- la contemporanea partecipazione dei candidati alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo, gruppo o consorzio ordinario di candidati, ovvero la contemporanea partecipazione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento, gruppo o consorzio ordinario di candidati. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del suddetto d. lgs. sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il r.t.i./consorzio che l'impresa singola / il consorziato coinvolti;

b) in caso di r.t.i., di consorzi di candidati di cui all'art. 2602 c.c. e di gruppo europeo di interesse economico, non è indispensabile la costituzione formale, ma è sufficiente che, nella domanda di partecipazione, venga espressa la volontà di costituire il raggruppamento, il gruppo o il consorzio, con l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo, fermo restando l'obbligo di costituzione della Società di Scopo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente punto II.1.3.

E' espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione riporti:

- la suddivisione percentuale e tipologica tra le associate/associande della partecipazione al raggruppamento, al gruppo e al consorzio, e all'esecuzione delle prestazioni (progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva inclusi lo studio di impatto ambientale e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, realizzazione e gestione delle opere).

Con riguardo alle prestazioni accessorie di progettazione, realizzazione e gestione delle opere, la quota assunta da ciascuna associata non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnico-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni del d.p.r. n. 34/00 e s.m.i. ed in osservanza dell'art. 37 del d. lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Si ricorda, infine, l'obbligo di costituire in caso di aggiudicazione definitiva la Società di Scopo di cui al precedente punto II.1.3, la quale dovrà essere composta esclusivamente dai soggetti che hanno preso parte alla procedura, e non determinare alcun mutamento degli obblighi assunti dai concorrenti riuniti o che intendono riunirsi con la formulazione dell'offerta.

II.2) REQUISITI DI AMMISSIONE.

II.2.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

TUTTI I CANDIDATI DEVONO:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese; per le imprese straniere non aventi sede in Italia, essere iscritti in Registro analogo;
- essere esenti dalle cause di esclusione *ex art.* 38 d. lgs. n. 163/2006;
- essere esenti dalle cause ostative contemplate dalla normativa antimafia.

L'assenza di anche uno solo dei sopra menzionati requisiti determina l'esclusione dei soggetti riuniti o che intendono riunirsi, anche qualora l'assenza del requisito riguardi solo una delle aziende associate o da associare, o anche uno solo dei soci o dei componenti

II.2.2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.

i) REQUISITI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

- referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, attestanti che l'impresa è in possesso di capacità finanziaria adeguata all'acquisizione della posizione di socio della costituenda società e al finanziamento diretto dell'intervento o all'acquisizione del finanziamento necessario.

In caso di r.t.i., consorzi ordinari e gruppi europei di interesse economico, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte da tutti i componenti.

In aggiunta, per il candidato o il componente/i del r.t.i./consorzio/gruppo europeo di interesse economico incaricato/i della costruzione degli impianti:

- realizzazione, nei *cinque* anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di una cifra d'affari complessiva, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a *tre* volte importo presunto dei lavori pari a 57.286.200,00 €.

In aggiunta, per il candidato o il componente/i del r.t.i./consorzio/gruppo europeo di interesse economico incaricato/i della gestione degli impianti:

- dichiarazioni bancarie, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, attestanti che l'impresa è in possesso di capacità finanziaria adeguata alla gestione dell'opera;
- fatturato specifico medio per l'attività di gestione di *servizi idrici integrati*, realizzato negli ultimi *tre* esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2005 – 2006 – 2007), per un importo non inferiore a quello annuale presunto per la gestione pari a 2.254.500,23 €.

CAPACITÀ TECNICA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE:

L'OFFERENTE DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SEGUENTI IMPORTI

Oggetto	Importo lavori	d.p.r. 34/2000
Impianti di potabilizzazione e depurazione	€ 26.145.454,54	OS22 – prevalente
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e evacuazione	€ 25.932.909,10	OG6 – scorporabile

Il candidato singolo deve essere in possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS22, di classifica adeguata all'importo presunto dei lavori rientranti in tale categoria pari a quanto indicato nella precedente tabella, e cioè di classifica VIII (illimitata), attestante il possesso in capo all'intestatario del certificato del sistema di qualità prescritto dall'art. 4 del D.P.R. n. 34 del 2000, nonché di attestazione SOA per l'ulteriore categoria OG6 in classifica VIII (illimitata). Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e le disposizioni sulla ripartizione dei requisiti previste dall'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 (raggruppamento temporaneo e consorzio di tipo orizzontale) e dall'art. 95, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999 (raggruppamento temporaneo e consorzio di tipo verticale), e più precisamente:

- per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, anche non costituiti, la capogruppo o una delle consorziate deve essere in possesso dei requisiti prescritti nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo, ogni mandante e ogni consorziata deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo, purché la somma dei requisiti sia pari a quella richiesta nel disciplinare di gara;
- per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di tipo verticale, anche non costituiti, la capogruppo o una delle consorziate deve possedere il requisito della categoria prevalente OS22;
- qualora nel raggruppamento o nel consorzio siano presenti operatori economici di cui al punto II.1.2 del presente disciplinare (istituti di credito e soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività), la ripartizione dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi è relativa ai soli soggetti raggruppati e consorziati che intendano eseguire i lavori.

CAPACITÀ TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE:

- qualificazione SOA per la progettazione nelle categorie e classifiche indicate al precedente paragrafo.

SE NON IN POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE SOA PER LA PROGETTAZIONE, I CANDIDATI DOVRANNO INDICARE O ASSOCIARE UNO O PIÙ PROGETTISTI, COMPRESI FRA QUELLI INDICATI ALL'ART. 90, COMMA 1, LETT. D), E), F) G) E H) DEL D. LGS. N. 163/2006, CHE DIMOSTRINO DI AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

- inesistenza delle cause di esclusione *ex art.* 38 d.lgs. n. 163/2006, se compatibili con la natura giuridica dei progettisti, nonché *ex art.* 51 del d.p.r. n. 554/99 e 90, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006;
- iscrizione all'albo professionale ovvero iscrizione nel Registro delle Imprese o, per le imprese straniere non aventi sede in Italia, iscrizione in Registro analogo;
- fatturato globale per servizi di progettazione di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 554/99, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando per un importo non inferiore a *tre* volte il valore della progettazione pari a presunte euro 2.603.918,18;
- aver svolto, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 554/99 rientranti nelle classi e categorie corrispondenti alle qualificazioni e classifiche dei lavori da progettare, di importi pari *al doppio* di quelli indicati nella seguente tabella (rif. l. n. 143/1949);
- aver svolto, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, due servizi di progettazione di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 554/99 rientranti nelle classi e categorie corrispondenti alle qualificazioni e classifiche dei lavori da progettare, di importi pari o superiori a *0,4* di quelli indicati nella seguente tabella (rif. l. n. 143/1949);
- numero medio minimo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (2005–2006–2007 - comprendenti i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e

continuativa su base annua) pari a 20 unità;

Classe	Cat.	Oggetto	Importo lavori
III	A	Impianti (...) ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto	€ 26.145.454,54
VIII		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua – fognature urbane	€ 25.932.909,10

I servizi d'ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato o indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero indicato.

CAPACITÀ TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO:

il candidato, o almeno un membro del r.t.i./consorzio/gruppo, deve:

- aver svolto la regolare gestione per un periodo di almeno 2 anni di: un *impianto di depurazione di acque reflue urbane* di 90.000 AE o di due da 50.000 AE o di tre da 35.000 AE negli ultimi *dieci* esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;
- soddisfare i requisiti previsti dall'art. 42, comma 1, lett. a), b), c), e), g) e h), del d. lgs. n. 163/2006;
- possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 attinente l'oggetto del servizio.

ii) REQUISITI RICHIESTI AD ISTITUTI DI CREDITO ASSOCIATI:

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

- margine di intermediazione medio (ricavi lordi) relativo alle attività svolte negli ultimi *tre* anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore a euro 300.000.000.

iii) REQUISITI RICHIESTI A SOGGETTI ASSOCIATI CHE SVOLGONO IN VIA PROFESSIONALE ATTIVITÀ FINANZIARIA, ASSICURATIVA, TECNICO-OPERATIVA, DI CONSULENZA E DI GESTIONE NEL CAMPO DEI LAVORI PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITÀ E DEI SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ:

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi *tre* anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore a euro 50.000.000;
- capitale sociale non inferiore a euro 5.000.000.

II.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. N. 445/00.

II.3.1) CARATTERISTICHE E PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il plico, contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, dovrà, **a pena di esclusione**, pervenire mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati ovvero consegnato a mano da un incaricato del candidato (solo in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) esclusivamente a **Depuratore Ingauno S.c.a.r.l.** presso la sede sociale, in Villanova d'Albenga (17038 - V), Via Albenga n. 46, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2.03.2009.**

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, che ne risponde anche laddove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del candidato ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi, pertanto, non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura. Inoltre:

➤ per le imprese che partecipano singolarmente: al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione.

Esso dovrà altresì recare all'esterno la seguente dicitura: *“Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per la selezione del socio privato di maggioranza della società per azioni mista denominata Ingaunae Aquae S.p.A.”*.

➤ per r.t.i., costituiti o costituendi, ovvero consorzi, ovvero gruppi europei di interesse economico: al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni della natura del raggruppamento nonché del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria, sia in caso di r.t.i. già costituito che da costituirsi;
- del consorzio, in caso di consorzio.
- del Geie, in caso di gruppo europeo di interesse economico.

Esso dovrà altresì recare all'esterno la seguente dicitura: *“Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per la selezione del socio privato di maggioranza della società per azioni mista denominata Ingaunae Aquae S.p.A.”*.

SI PRECISA CHE:

valutata la serietà della domanda pervenuta, Depuratore Ingauno avrà la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti nonché di compiere verifiche in ordine alla documentazione prodotta dai candidati, i quali potranno essere esclusi da ogni fase della procedura in caso di presentazione di documenti, dichiarazioni e attestazioni risultati falsi o mendaci.

II.3.2) CONTENUTO DEL PLICO.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione redatta in lingua italiana e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Impresa, del Consorzio, del gruppo e dell'impresa mandataria nel caso di r.t.i. già costituito ovvero, in caso di r.t.i./consorzio/gruppo da costituirsi o di associazione con progettista non ancora costituita, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che ne faranno parte.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare:

- in quale veste concorra: se singolarmente, se in r.t.i. costituito o costituendo (e se in veste di mandatario o di mandante), se in consorzio (specificando il tipo di consorzio e le imprese consorziate), se in qualità di gruppo europeo di interesse economico;
- l'impegno a sottoscrivere le azioni rappresentative del capitale della Società nella misura dell'80% del capitale sociale;
- la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel bando, in questo disciplinare e in tutti gli allegati ad essi;
- l'elenco delle imprese collegate e controllate;
- per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 l'elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre;

- per r.t.i. costituendi/costituiti, per consorzi costituendi/costituiti e per i gruppi europei di interesse economico costituiti/costituendi la suddivisione percentuale e tipologica fra i componenti del r.t.i./consorzio/gruppo delle quote di partecipazione al r.t.i./consorzio/gruppo e delle prestazioni, in caso di r.t.i. costituendi/costituiti, di consorzi costituendi/costituiti e di gruppi europei di interesse economico costituiti/costituendi l'impegno (i) a costituire, in caso di aggiudicazione definitiva, la Società di Scopo di cui al precedente punto II.1.3, e (ii) a fare in modo che la predetta Società di Scopo sottoscriva le azioni della Società in misura pari all' 80% del capitale sociale.
Si ricorda che la Società di Scopo di cui al precedente punto II.1.3, dovrà essere composta esclusivamente dai soggetti che hanno preso parte alla procedura, e non dovrà determinare alcun mutamento degli obblighi assunti dai concorrenti riuniti o che intendono riunirsi con la formulazione dell'offerta.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione di cui alla seguente lettera **b)**, accompagnata da una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio presso cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

DICHIARAZIONI/DOCUMENTI CONCERNENTI I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ORDINE GENERALE.

Trattasi delle dichiarazioni e dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti indicati *sub* **II.2.1:**

- b)** certificato di iscrizione al Registro delle imprese oppure dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dal rappresentante legale o procuratore (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale notarile) attestante: il numero e la data di iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA, la data dell'atto di costituzione, il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, il termine di durata della Società, l'oggetto sociale, il numero e le generalità degli amministratori (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica, data della nomina e suo termine, poteri associati alla carica).
Per le imprese straniere non aventi sede in Italia si richiede un certificato equipollente. La validità temporale della dichiarazione è di sei mesi, in conformità alla validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito dalla suddetta dichiarazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
- c)** dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 resa dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, attestante:
 - c.1)** che, nell'ambito dell'impresa dichiarante, le seguenti persone: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, sono cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla U.E., ovvero, per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati non U.E. che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani, che risiedono in Italia;
 - c.2)** che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e più precisamente:
 - 1.** che l'impresa dichiarante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita e che a carico della stessa Impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2.** che, nell'ambito dell'impresa dichiarante, nei confronti delle seguenti persone: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, non è pendente

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. n. 575/ 1965;

3. che, nell'ambito dell'impresa dichiarante, nei confronti delle seguenti persone: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 della Direttiva Ce 2004/18. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'Impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del cod. pen. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p.;
 4. che l'impresa dichiarante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
 5. che l'impresa dichiarante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Per i candidati contemplati dal d. lgs. n. 163/2006 tali infrazioni devono risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 6. che l'impresa dichiarante non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal soggetto selezionatore che bandisce la procedura e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del soggetto stesso;
 7. che l'impresa dichiarante non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
 8. che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dichiarante non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura. Per i candidati contemplati dal d. lgs. n. 163/2006 tali infrazioni devono risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 9. che l'impresa dichiarante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
 10. che l'impresa è in regola con le disposizioni di cui alla l. n. 68/99;
 11. che all'impresa dichiarante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
- c.3) l'elenco delle eventuali condanne per le quali è stata concesso il beneficio della non menzione;
 - c.4) l'elenco dei nominativi, delle date di nascita e delle residenze degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
 - c.5) l'insussistenza nei confronti dell'impresa dichiarante di cause di esclusione/non ammissione ai sensi della l. n. 383/2001 e della legislazione antimafia, né di altre cause previste dalla legge;
 - c.6) l'elenco delle imprese collegate all'impresa dichiarante;
 - c.7) l'assenza nella presente procedura di imprese – singole o in r.t.i., gruppo o consorzio – che si trovino in situazione di controllo *ex art. 2359 c.c.* o collegamento o che facciano riferimento ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, rispetto all'impresa dichiarante;
 - c.8) la non contestuale partecipazione alla procedura dell'impresa dichiarante singolarmente e quale componente di r.t.i., gruppo o di un consorzio ovvero a più r.t.i., gruppi e/o consorzi.
- d) per r.t.i. costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria;
 - e) per i consorzi costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio;

f) per i gruppi europei di interesse economico costituiti: copia autentica del contratto stipulato.

DICHIARAZIONI/DOCUMENTI CONCERNENTI I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ORDINE SPECIALE.

Trattasi delle dichiarazioni e dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti indicati *sub* **II.2.2**:

g) per ciascun candidato e componente r.t.i./gruppo/consorzio: referenze bancarie, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della D. Lgs. n. 385/93, attestanti che l'impresa è in possesso di capacità finanziaria adeguata all'acquisizione della posizione di socio della costituenda società e al finanziamento diretto all'intervento o all'acquisizione del finanziamento necessario.

h) per i candidati o i componenti r.t.i./gruppo/consorzio incaricati della costruzione degli impianti: dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante la realizzazione, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di una cifra d'affari complessiva, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte importo presunto dei lavori pari a 57.286.200,00 €;

i) per i candidati o i componenti r.t.i./gruppo/consorzio incaricati della gestione degli impianti:

i.1) dichiarazioni bancarie, rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.n. 385/93, attestanti che il candidato/componente r.t.i. o consorzio è in possesso di capacità finanziaria adeguata alla gestione dell'opera;

i.2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante il fatturato specifico medio per l'attività di gestione di servizi idrici integrati, realizzato dal candidato/componente r.t.i., gruppo o consorzio negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2005-2006-2007), per un importo non inferiore a quello annuale presunto per la gestione pari a 2.254.500,23 €.

l) per i candidati o i componenti r.t.i./gruppo/consorzio incaricati della costruzione degli impianti:

l.1) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, accompagnata da copia del documento di identità del medesimo), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. n. 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, specificate al precedente punto **II.2.2**, n. *i*), con annotazione in calce relativa alla certificazione del sistema di qualità prescritto dall'art. 4 del D.P.R. n. 34 del 2000;

l.1-bis) per i candidati stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea: dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa dichiarante, accompagnata da copia del documento di identità del medesimo, attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal d.p.r. n. 34/00, accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto d.p.r. n. 34/00, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

m) per i candidati o i componenti r.t.i./gruppo/consorzio incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti:

m.1) per i candidati in possesso di attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione: attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, accompagnata da copia del documento di identità del medesimo), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. n. 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni di progettazione da assumere, specificate al precedente punto **II.2.2**, n. *i*), ; con annotazione in calce relativa alla certificazione del sistema di qualità prescritto dall'art. 4 del D.P.R. n. 34 del 2000

m.2) per i candidati non in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la progettazione e costruzione: elenco dei nominativi dei progettisti qualificati (indicati o associati o associandi), compresi fra quelli indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del d. lgs. n. 163/2006, a cui l'impresa dichiarante intende affidare tutte le fasi di progettazione dell'opera.

IN TALE IPOTESI, i soggetti indicati nell'elenco devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/00, il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E., ovvero, per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani, residenza in Italia;
2. requisiti di cui al precedente punto **c.2)**, , se compatibili con la natura del soggetto dichiarante;
3. l'iscrizione all'albo professionale per i singoli professionisti ovvero, per le società, al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con l'indicazione del numero di iscrizione e, per le società, della specifica attività di impresa;
4. inesistenza di errore grave nell'esecuzione di servizi di progettazione. Si rappresenta che costituiscono "errore grave" gli errori e/o le omissioni di progettazione di cui all'art. 132, comma 6, del d. lgs n. 163/2006, se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto;
5. solo per professionisti associati o società: l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
6. di non essere stato indicato/associato da altra impresa per l'esecuzione della progettazione di cui al bando in oggetto;
7. l'inesistenza delle incompatibilità previste dal comma 8 dell'art. 90 del d. lgs. n. 163/2006;
8. solo per gli studi associati: il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di procedura), dei dipendenti, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei consulenti;

Le associazioni temporanee fra progettisti costituite o costituenti dovranno inoltre fornire:

9. dichiarazione o atto di costituzione di raggruppamento temporaneo. Ciascun professionista/società/studio professionale può essere indicato/associato singolarmente o in raggruppamento, ma non può contestualmente essere indicato/associato da altri candidati partecipanti alla medesima procedura;
10. l'indicazione del professionista/società/studio professionale, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo che dovrà comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di progettazione;

REQUISITI SPECIALI:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante la realizzazione, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di un fatturato globale per servizi di progettazione di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 554/99 non inferiore a tre volte il valore della progettazione pari a presunte euro 2.603.918,18;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante lo svolgimento, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 554/99 rientranti nelle classi e categorie corrispondenti alle qualificazioni e classifiche dei lavori da progettare, di importi pari *al doppio di* quelli indicati nella tabella (rif. l.n. 143/1949) specificati al precedente punto **II.2.2, n. i)**, sulla base dell'attività della propria struttura tecnica.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante lo svolgimento, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, di due servizi di progettazione di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 554/99 rientranti nelle classi e categorie corrispondenti alle qualificazioni e classifiche dei lavori da progettare, di importi pari o superiori a 0,4 di quelli indicati nella seguente tabella (rif. l.n. 143/1949);
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 relativa al numero medio minimo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (2005–2006–2007 - comprendenti i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) pari a 20 unità;

Nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, uno di questi deve possedere i predetti requisiti nella misura non inferiore al 60% di quanto spetta di dimostrare dai progettisti indicati o

associati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza.

- n)** per i candidati o i componenti r.t.i./gruppo/consorzio incaricati della gestione degli impianti:
- n.1)** dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante la compiuta e regolare gestione di almeno un impianto di depurazione di acque reflue urbane di 90.000 AE o di due da 50.000 AE o di tre da 35.000 AE negli ultimi dieci esercizi antecedenti la pubblicazione del bando;
- n.2)** dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante i dati e le informazioni previste dall'art. 42, comma 1, lett. a), b), c), e), g) e h), del d. lgs. n. 163/2006;
- n.3)** certificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, accompagnata da copia del documento di identità del medesimo) UNI EN ISO 9001 attinente l'oggetto del servizio.
- o)** per i componenti di r.t.i./gruppo/consorzio – istituti di credito:
- o.1)** dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante il margine di intermediazione medio (ricavi lordi) relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore a euro 300.000.000;
- p)** per i componenti di r.t.i./gruppo/consorzio– soggetti associati che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività:
- p.1)** dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante il fatturato medio, relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, non inferiore a euro 50.000.000;
- p.2)** dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa partecipante i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, attestante il capitale sociale non inferiore a euro 5.000.000;

SI PRECISA CHE:

- i documenti e le dichiarazioni ai precedenti punti **b)** e **c)** dovranno essere forniti e i relativi requisiti dovranno essere posseduti dai candidati e da ciascun componente degli r.t.i./gruppo/consorzi;
- i documenti al punto **g)** dovranno essere forniti e il relativo requisito dovrà essere posseduto da ciascun candidato e da ogni componente degli r.t.i./gruppo/consorzi;
- i documenti e le dichiarazioni ai precedenti punti **h)** e **l)** dovranno essere forniti e i relativi requisiti dovranno essere posseduti - anche cumulativamente - dai candidati o dai componenti degli r.t.i./gruppo/consorzi incaricati della costruzione degli impianti;
- i documenti e le dichiarazioni al precedente punto **m)** dovranno essere forniti e i relativi requisiti dovranno essere posseduti - anche cumulativamente se requisiti speciali- dai candidati o dai componenti degli r.t.i./gruppo/consorzi incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'opera;
- i documenti e le dichiarazioni ai precedenti punti **i)** e **n)** dovranno essere forniti e i relativi requisiti dovranno essere posseduti - anche cumulativamente - dai candidati o dai componenti degli r.t.i./gruppo/consorzi incaricati della gestione degli impianti. Le dimensioni degli impianti non sono frazionabili;
- le dichiarazioni al precedente punto **o)** dovranno essere rese e i relativi requisiti dovranno essere posseduti da ciascun componente degli r.t.i./gruppo/consorzi che siano soggetti di cui al par. **II.1.2** e cioè istituti di credito;
- le dichiarazioni al precedente punto **p)** dovranno essere rese e i relativi requisiti dovranno essere posseduti da ciascun componente degli r.t.i./gruppo/consorzi che siano soggetti di cui al par. **II.1.2** e cioè soggetti associati che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività.

II.3.3) DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI.

Tutte le dichiarazioni e le copie di documenti dovranno essere conformi al d.p.r. n. 445/00.

Quindi:

a) tutte le dichiarazioni richieste:

- a.1) devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 47 del d.p.r n. 445/00 dal legale rappresentante dell'impresa partecipante - i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o dalla dichiarazione sostitutiva del certificato camerale - in carta semplice, con la sottoscrizione in ogni foglio del dichiarante;
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- a.3) devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;
- b) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.p.r. n. 445/00, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- c) alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli art. 38, comma 5, e 47 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni autenticate ai sensi degli art. 18, 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445/00.

SI PRECISA CHE:

nell'interesse dell'utile esito della procedura, Depuratore Ingauno si riserva di chiedere ai candidati ogni integrazione, regolarizzazione e chiarimento delle dichiarazioni e della documentazione prodotte, nonché di verificarne in ogni stato della procedura l'autenticità e la veridicità.

III) INVITO DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

III.1) PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI.

- i) La selezione del Socio Privato avverrà nella forma della procedura ristretta.
- ii) Il criterio di aggiudicazione seguito è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d. lgs. n. 163/2006, valutabile in base agli elementi indicati al successivo punto *iii*).
- iii) I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:
 - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA: massimo punti **70** su 100:

Sottocriteri:

- valore tecnico del progetto preliminare; innovazioni e migliorie rispetto alle linee guida tecniche e prescrizioni minime (di cui all'allegato annesso tecnico); livello di innovazione tecnologica, gestionale e di sicurezza; verranno quindi valutati il livello tecnologico e qualitativo degli impianti dal punto di vista della progettazione impiantistica, della completezza delle dotazioni, del grado di automazione, della qualità ed affidabilità delle condotte, delle apparecchiature idrauliche, meccaniche, elettriche ed elettroniche e del grado di flessibilità idraulica e di processo, della minore occupazione di suolo possibile, dell'organigramma e delle procedure e migliorie proposte in fase di gestione rispetto alle prescrizioni minime. Il concorrente dovrà presentare apposita relazione illustrativa delle soluzioni proposte corredate dai valori prestazionali. FINO A PUNTI 40;
- valore architettonico e paesaggistico, con particolare riferimento al depuratore, ed impatto e mitigazione ambientale (in-door e out-door); verranno quindi valutati i profili architettonici (strutture, materiali, colori) e logistici, con minimizzazione dell'impatto ambientale da dimostrarsi con opportuno elaborato. Sarà inoltre valutata la funzionalità del layout e le soluzioni adottate anche in funzione dell'inserimento paesaggistico. FINO A PUNTI 13;
- efficienza, risparmio energetico, recupero di energia e di materiali. FINO A PUNTI 14;

- riduzione dei tempi di progettazione e realizzazione dell'opera rispetto a quelli indicati quali limiti massimi al precedente punto **I.6**); verrà valutata la riduzione dei tempi di progettazione e realizzazione in rapporto a quelli massimi indicati negli atti di gara. FINO A PUNTI 3;
- OFFERTA ECONOMICA: massimo punti **30** su 100:

Sottocriteri:

- ribasso sulla componente finanziaria (fissa) del canone offerto, come meglio specificato nel capitolo 15 dell'allegato annesso tecnico: FINO A PUNTI 10;
 - ribasso sulla componente gestionale del canone offerto, come meglio specificato nel capitolo 15 dell'allegato annesso tecnico: FINO A PUNTI 20.
- iv) La lettera di invito a presentare l'offerta verrà spedita ai soggetti per i quali venga riscontrato il possesso delle condizioni e dei requisiti di ammissione alla procedura entro **60 (sessanta) giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
I soggetti invitati dovranno far pervenire la propria offerta entro **150 (centocinquanta) giorni** dalla data di spedizione della lettera invito. Il termine di presentazione dell'offerta sarà comunque precisato in quest'ultima.
I candidati invitati dovranno rimanere vincolati alla propria offerta per **18 mesi** dalla data di presentazione.

III.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL'OFFERTA.

III.2.1) CARATTERISTICHE E PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA.

Il plico, contenente l'offerta, dovrà, **a pena di esclusione**, pervenire mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati ovvero consegnato a mano da un incaricato del candidato (solo in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) esclusivamente a **Depuratore Ingauno S.c.ar.l.** presso la sede, in Villanova d'Albenga (17038 - V), Via Albenga 46, **entro e non oltre il termine che sarà indicato nella lettera d'invito.**

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, che ne risponde anche laddove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data e ora) di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del candidato ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante, tali plichi, pertanto, non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il plico dovrà, **a pena di esclusione**, essere chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura. Inoltre:

- per le imprese che partecipano singolarmente: al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione.
Esso dovrà altresì recare all'esterno la seguente dicitura: "*Offerta per la procedura ristretta per la selezione del socio privato di maggioranza della società per azioni mista denominata Ingaunae Aquae S.p.A.*".
- per r.t.i e gruppi, costituiti o costituendi, ovvero consorzi: al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni della natura del raggruppamento, nonché del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria, sia in caso di r.t.i. già costituito che da costituirsi,
- del consorzio, in caso di consorzio;
- del GEIE, in caso di GEIE.

Esso dovrà altresì recare all'esterno la seguente dicitura: *“Offerta per la procedura ristretta per la selezione del socio privato di maggioranza della società per azioni mista denominata Ingaunae Aquae S.p.A.”*.

III.2.2) CONTENUTO DEL PLICO.

All'interno del plico dovranno essere inserite, **a pena di esclusione**, tre diverse buste chiuse e sigillate, secondo le modalità indicate al precedente punto **III.2.1**).

Le tre buste, identificate nel seguente modo: BUSTA “A” – BUSTA “B” – BUSTA “C”, oltre alle indicazioni del mittente (denominazione o ragione sociale), dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

BUSTA “A”: *“Selezione socio privato - DOCUMENTI”*

BUSTA “B”: *“Selezione socio privato - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”*

BUSTA “C”: *“Selezione socio privato - OFFERTA ECONOMICA”*

CONTENUTO BUSTA “A”.

Nella busta **A**, i candidati ammessi dovranno inserire, **a pena di esclusione**, la documentazione amministrativa ed in particolare:

- cauzione provvisoria costituita dell'importo e con le modalità di cui al successivo punto **III.2.3**, n. *i*);
- dichiarazione di impegno a finanziare la costruzione dell'opera sottoscritto dal legale rappresentante dell'istituto di credito associato al candidato r.t.i./gruppo/consorzio, ovvero dichiarazione di impegno, condizionata alla scelta del Socio Privato, a finanziare la costruzione dell'opera o a rilasciare fideiussione di importo pari al costo dei lavori sottoscritta dal legale rappresentante di primario istituto di credito ovvero di soggetto abilitato a prestare cauzione negli appalti di lavori pubblici, per il concorrente singolo o riunito o che intenda riunirsi nella cui compagine non figuri un istituto di credito;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, del gruppo, del Consorzio e dell'impresa mandataria nel caso di r.t.i. già costituito ovvero, in caso di r.t.i./consorzio da costituirsi o di associazione con progettista non ancora costituita, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che ne faranno parte, attestante l'impegno a prestare le garanzie e a costituire le polizze assicurative previste nello schema di atto costitutivo (cfr. art. 9), elencate al successivo punto **III.2.3**), n. *ii*);
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, del gruppo, del Consorzio e dell'impresa mandataria nel caso di r.t.i. già costituito ovvero, in caso di r.t.i./consorzio da costituirsi o di associazione con progettista non ancora costituita, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che ne faranno parte, attestante la visita dei luoghi, la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel bando, nella lettera invito, in questo disciplinare e in tutti gli allegati ad essi;
- schema di atto costitutivo e di statuto della Società sottoscritti in ogni pagina per piena conoscenza ed integrale accettazione;

SI PRECISA CHE:

Saranno esclusi i candidati che inseriranno nella Busta **A** indicazioni sul contenuto della loro offerta tecnico-organizzativa e/o economica.

L'impegno a finanziare/garantire la costruzione dell'opera dovrà essere riferito provvisoriamente all'importo presuntivo della medesima posto a base della procedura selettiva, salvo l'obbligo di produrre l'impegno definitivo dopo la scelta definitiva del Socio Privato.

CONTENUTO BUSTA “B”.

Nella busta **B**, i candidati ammessi dovranno inserire quanto segue:

- a) il progetto preliminare di tutte le opere di cui al punto 1.3 dell'annesso tecnico al presente bando di gara, elaborato da progettisti qualificati ai sensi del precedente punto **II.2.2**), sulla base delle informazioni tecniche (linee guida, prescrizioni minime e configurazioni) contenute nell'annesso

tecnico, che il candidato dovrà responsabilmente verificare, eventualmente discostandosene per motivate ragioni. Il progetto dovrà comprendere anche una relazione inerente gli aspetti gestionali, secondo quanto evidenziato nell'allegato annesso tecnico . **Gli elaborati economici del progetto preliminare (quadro economico e calcolo sommario della spesa) e della proposta gestionale non dovranno essere allegati in questa busta, ma in quella C;**

- b) una relazione tecnica in cui venga descritto il valore tecnico del progetto preliminare; innovazioni e migliorie rispetto alle linee guida tecniche e prescrizioni minime (di cui all'allegato annesso tecnico); livello di innovazione tecnologica, gestionale e di sicurezza; il livello tecnologico e qualitativo delle condotte, degli impianti dal punto di vista della progettazione impiantistica, la completezza delle dotazioni, il grado di automazione, la qualità ed affidabilità delle apparecchiature idrauliche, meccaniche, elettriche ed elettroniche e il grado di flessibilità idraulica e di processo, la eventuale minore occupazione di suolo, le migliorie proposte per il servizio di gestione rispetto ai requisiti minimi prescritti in annesso tecnico;
- c) una relazione tecnica in cui venga descritto il valore architettonico e paesaggistico, con particolare riferimento al depuratore, ed impatto e mitigazione ambientale (in-door e out-door); gli aspetti architettonici delle strutture, dei materiali, i colori, e logistici, con minimizzazione dell'impatto ambientale, la funzionalità del layout e le soluzioni adottate anche in funzione dell'inserimento paesaggistico;
- d) una relazione tecnica in cui venga descritta l'efficienza, risparmio energetico, recupero di energia e di materiali;
- e) un cronoprogramma contenente i tempi di progettazione e realizzazione dell'opera, che potranno essere ridotti rispetto a quelli indicati nei limiti massimi al precedente punto **I.6**), con relazione giustificativa;

Ciascuna delle relazioni di cui al precedenti punti b) e c) non dovrà di norma superare complessivamente le 25 (venticinque) pagine in formato UNI A4 compilati su una sola facciata, con carattere di scrittura non inferiore a 10; nel caso di formato diverso dall'UNI A4, il tutto sarà proporzionalmente rapportato all'estensione sopra indicata; per esempio un foglio formato A3 equivale a due fogli formato A4. Alla stessa stregua ciascuna delle relazioni di cui al precedenti punti d) ed e) non dovrà di norma superare complessivamente le 8 (otto) pagine.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere fornita in n. 7 (sette) copie cartacee nonché in supporto informatico. Una delle 7 (sette) copie sarà sottoscritta in originale, con sottoscrizione estesa sull'ultimo foglio, semplice sigla sugli altri. Le altre copie saranno prodotte dall'originale già firmato e siglato e rechneranno quindi la firma e le sigle in fotocopia.

Tali documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa mandataria del gruppo, del consorzio e del r.t.i. già costituito ovvero, in caso di r.t.i./consorzio da costituirsi o di associazione con progettista non ancora costituita, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che ne faranno parte.

SI PRECISA CHE:

- saranno esclusi i candidati che inseriranno nell'offerta tecnico-organizzativa o comunque nella busta **B** indicazioni sulle condizioni economiche offerte;
- Depuratore Ingauno si riserva di escludere le offerte che non rispondano a corretti criteri di progettazione o che contrastino con il contenuto e le finalità essenziali poste a base della procedura.

CONTENUTO BUSTA "C":

Nella busta C, i candidati ammessi dovranno inserire quanto segue:

- **Calcolo sommario della spesa e quadro economico del progetto preliminare nelle due configurazioni** di cui al punto 2.4 dell'annesso tecnico ciascuna delle quali **con e senza** le Sezioni ed Opere Ausiliarie. L'elaborato dovrà comprendere ed evidenziare tutti gli oneri del progetto distinti in:
 - lavori (e relativi costi per la sicurezza) suddivisi tra le categorie di cui al precedente capitolo II.2.2, acquisizione aree, allacci, ecc. – ribassabili ad esclusione di quelli per la sicurezza. Ove incluse, i quadri economici dovranno esplicitare singolarmente gli importi delle diverse Sezioni ed Opere

Ausiliarie;

- oneri per le indagini, progettazione, Studio Impatto Ambientale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, etc. - ribassabili;
 - oneri per la validazione, Alta Sorveglianza, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudi, spese generali, etc. – non ribassabili;
 - manutenzione straordinaria;
- Dettagliato piano economico-finanziario asseverato della sola configurazione base di cui al punto 2.4 dell'annesso tecnico **comprese** le Sezioni ed Opere Ausiliarie. Quest'ultimo elaborato dovrà trovare corrispondenza da un lato con i totali risultanti dal calcolo sommario della spesa e quadro economico di cui sopra e dall'altro con quanto previsto, in ciascuno dei 30 anni, alla colonna "Quota Fissa Annuà" della scheda espositiva del Compenso per il Socio Privato di cui al par. 15 dell'allegato annesso tecnico. In particolare dovranno comparire, nei vari momenti stimati, gli investimenti previsti, il capitale anticipato, il tasso di interesse applicato (che dovrà essere fisso), il capitale rimborsato e gli interessi pagati ogni anno, calcolati secondo la formula dell'interesse composto. L'offerente dovrà scomporre gli importi di cui alla colonna "Quota Fissa Annuà" in 3 componenti corrispondenti a investimenti iniziali e nel tempo, capitale rimborsato, interessi.
- Elaborato economico relativo al servizio di gestione nelle due configurazioni di cui al punto 2.4 dell'annesso tecnico ciascuna delle quali **senza** le Sezioni ed Opere Ausiliarie. L'elaborato dovrà comprendere ed evidenziare tutti gli oneri del progetto distinti in:
- personale, manutenzioni, consumi, ecc. – ribassabile;
 - Alta Sorveglianza – non ribassabile.

Quest'ultimo elaborato dovrà trovare corrispondenza con quanto previsto, in ciascuno dei 30 anni, alla colonna "Quota Variabile" della scheda espositiva del Compenso per il Socio Privato di cui al par. 15 dell'allegato annesso tecnico., a parità di volume conferito e trattato.

LA FINALITÀ DI TALI ELABORATI È QUELLA DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA FORMALE E CONTENUTISTICA DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA FORMULATA; NON DOVRÀ PERTANTO ESSERE FATTO ALCUN RIFERIMENTO AI RIBASSI OFFERTI DI CUI ALLA SUCCESSIVA BUSTA C1. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO INDICATO IN QUESTA SEDE, AL NETTO DEI RIBASSI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO C1, POTRÀ ANCHE ESSERE PRESO A RIFERIMENTO PER LA MODIFICA DELLA DURATA E DEGLI IMPORTI DEI COMPENSI ALLORQUANDO DOVESSERO INTERVENIRE FINANZIAMENTI PUBBLICI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA NONCHÉ RENDERSI DISPONIBILI FONDI ACCANTONATI DAI VARI COMUNI SULLA TARIFFA RISCOSSA.

- **busta separata** denominata "C1", **idoneamente sigillata e controfirmata** sui lembi di chiusura, contenente indicazione del ribasso unico sugli importi esposti alla colonna "Quota fissa Annuà" di cui alla scheda espositiva del Compenso per il Socio Privato di cui al par. 15 dell'allegato annesso tecnico e del ribasso unico sull'importo unitario esposto alla colonna "Quota Variabile" di cui alla medesima scheda espositiva.

Tali documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa, del Consorzio del GEIE e dell'impresa mandataria nel caso di r.t.i. già costituito ovvero, in caso di r.t.i./gruppo/consorzio da costituirsi o di associazione con progettista non ancora costituita, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che ne faranno parte.

SI PRECISA CHE:

- nell'ipotesi in cui vi sia un istituto di credito nella compagine del r.t.i./consorzio, questo, nel sottoscrivere il piano economico-finanziario, dovrà asseverarlo;
- nell'ipotesi in cui nella compagine del r.t.i./consorzio non vi sia un istituto di credito, il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dallo stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/93, o da una società di revisione *ex art. 1 della l.n. 1966/39*;
- Depuratore Ingauno si riserva di compiere le operazioni di verifica di eventuali offerte anomale.

III.2.3) CAUZIONE PROVVISORIA, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE.

i) CAUZIONE PROVVISORIA.

I candidati invitati a presentare offerta dovranno, **a pena di esclusione**, costituire la **cauzione provvisoria**, la quale dovrà essere pari al 0,5% dell'importo presunto dei lavori pari a euro 52.078.363,64 e dovrà essere prodotta con la documentazione a corredo dell'offerta (Busta A).

Essa può essere costituita a scelta del candidato:

- in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore di Depuratore Ingauno.

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa che, **a pena di esclusione**, deve:

a) essere conforme agli schemi di cui al D.M. 123/2004;

b) essere **rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall'I.S.V.A.P.** o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 2, comma, 1 D.P.R. n. 115/04;

NOTA BENE: nel caso che la cauzione venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata, a pena di esclusione, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

c) avere una validità non inferiore a **18 mesi** dalla data di presentazione dell'offerta;

d) prevedere espressamente (art. 75 comma 4 del D.Lgs. n. 163/06):

➤ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

➤ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

➤ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta di Depuratore Ingauno;

e) essere intestata a tutte le imprese facenti parte del costituito o costituendo r.t.i./gruppo/Consorzio.

SI PRECISA CHE:

- la cauzione provvisoria sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 75, comma 9, del d.lgs. n. 163/06;

- in caso di concorrenti già costituiti in gruppo o in associazione, la cauzione provvisoria potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo, in nome e per conto del gruppo o dell'associazione stessa, mentre in caso di gruppo o r.t.i. costituendo la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti di esso;

- in ogni caso, la cauzione dovrà essere riferita espressamente, a pena di esclusione, a tutte le imprese partecipanti al gruppo o all'associazione.

ii) GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE.

I candidati invitati a presentare offerta dovranno presentare una dichiarazione (da inserire nella Busta A), **a pena di esclusione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, del Consorzio e dell'impresa mandataria nel caso di r.t.i. già costituito ovvero, in caso di r.t.i./consorzio da costituirsi o di associazione con progettista non ancora costituita, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che ne faranno parte, attestante l'impegno a prestare le garanzie e a costituire le polizze assicurative previste nello schema di atto costitutivo (cfr. art. 9) e più precisamente:

- garanzia sulla regolare esecuzione e gestione dell'opera, tramite fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al **10%** del valore presunto dell'investimento complessivo quale risultante al precedente punto **I.3**) e al costo annuo di gestione dell'opera come risultanti dal piano economico-finanziario adeguato in funzione del progetto preliminare in base a quanto previsto dall'art. 9.1 dell'atto costitutivo allegato, avente le seguenti caratteristiche:

➤ avere validità pari alla durata della gestione dell'opera;

➤ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevede espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta di Depuratore Ingauno;
- essere intestata alla Società di Scopo, nonché tutte le imprese facenti parte del r.t.i/gruppo/consorzio.;
- polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti *ex art.* 111 del d.lgs. n. 163/2006;
- polizza assicurativa che tenga indenne la costituenda società da tutti i rischi di esecuzione e gestione, compreso il danno ambientale, da qualsiasi causa determinati;
- polizza indennitaria decennale nonché di polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivo, entrambe a favore della costituenda Società e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'impianto.

IV) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ED ORGANO COMPETENTE.

IV.1) FUNZIONI DEL SEGGIO DI GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA.

Depuratore Ingauno procederà alla nomina di un soggetto che presiede il seggio di gara, che sarà competente:

- i)* a verificare la regolarità e l'ammissibilità delle istanze di partecipazione pervenute nonché delle dichiarazioni prodotte in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo ai candidati;
- ii)* a chiedere integrazioni e chiarimenti ai candidati relativamente alle istanze e dichiarazioni presentati;
- iii)* a formare l'elenco dei candidati ammessi a presentare offerta.

Depuratore Ingauno procederà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte alla nomina di una Commissione della procedura composta da non più di cinque membri.

La Commissione sarà competente: *i)* a verificare la regolarità e l'ammissibilità delle offerte e dei documenti presentati dai concorrenti;

- ii)* a chiedere integrazioni e chiarimenti ai concorrenti relativamente alle offerte ed ai documenti presentati,
- iii)* a valutare nel merito le offerte medesime e ad attribuire i relativi punteggi

;

- iiii)* a formare la graduatoria, rimettendo gli atti a Depuratore Ingauno per la scelta definitiva del Socio Privato.

IV.2) PROCEDURA.

i) Le operazioni avranno inizio con l'apertura da parte del soggetto che presiede il seggio di gara dei plichi contenenti le domande di partecipazione e lo spoglio della relativa documentazione presentata a corredo delle stesse.

Saranno aperti esclusivamente i plichi pervenuti in tempo utile, che risultino regolarmente chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi.

Si procederà quindi alla verifica della presenza all'interno di tutti i documenti prescritti al precedente punto **II.3.2**, al controllo e valutazione del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in capo ai candidati e alla formazione dell'elenco dei candidati ammessi a presentare offerta.

Depuratore Ingauno – previa richiesta, ricorrendone i presupposti, di chiarimenti o integrazioni documentali – approverà l'elenco formato dal soggetto che presiede il seggio di gara, procedendo ad inviare ai candidati ammessi lettera di invito a presentare le offerte, in conformità alle prescrizioni al punto **III.2**, nella quale sarà specificato il termine di presentazione delle stesse e la data e ora della prima seduta pubblica della Commissione, che sarà all'uopo nominata.

ii) L'apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, pervenuti nei termini e con le modalità stabilite nel disciplinare e nella lettera invito, avverrà in seduta pubblica ed in presenza di notaio; salvo diversa indicazione, l'apertura dei plichi sarà fatta presso la sede legale di Depuratore Ingauno. A tale seduta, nonché alle successive aperte al pubblico, potranno assistere i rappresentanti delle imprese, ovvero loro delegati muniti di idonea delega.

La Commissione procederà all'apertura delle Buste "A", al fine di verificare la regolarità dei documenti richiesti; ammetterà alle ulteriori fasi del procedimento i candidati che, relativamente al contenuto di tali Buste, non siano incorsi in ragioni di esclusione.

iii) In seguito, la Commissione procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle Buste "B", consentendo agli eventuali presenti di visionarne i contenuti. Successivamente, in una o più apposite sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecnico-organizzative ritenute ammissibili, assegnando i punteggi parziali attribuiti in base ai criteri stabiliti nel disciplinare.

In proposito si precisa che massimo punteggio disponibile per la valutazione dell'offerta tempi di 5 punti = Tmax ed è attribuito a quel concorrente che avrà offerto un tempo che più si avvicina, in eccesso o in difetto, al tempo medio Tm offerto da tutti i concorrenti;

— agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio ridotto ottenuto con l'applicazione della seguente formula:

$$T_i = T_{max} (1 - (\Delta T_i / T_m))$$

dove

T_i = punteggio tempo da attribuire al concorrente;

T_m = tempo medio offerto dai concorrenti;

ΔT = scostamento, in valore assoluto, del tempo T offerto dal concorrente in corso di valutazione rispetto a quello medio T_m.

iv) Terminata la valutazione delle offerte tecnico-organizzative, la Commissione fisserà un'apposita seduta aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi parziali conseguiti dai candidati per le offerte tecniche, nonché all'apertura delle Buste "C"; ai candidati sarà dato avviso via telefax con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.

In tale seduta, la Commissione verificherà la correttezza formale e contenutistica delle offerte economiche, e successivamente, in una o più apposite sedute riservate, ne esaminerà il contenuto, attribuendo provvisoriamente i punteggi parziali corrispondenti agli elementi dell'offerta economica diversi dal ribasso della tariffa di depurazione delle acque domestiche.

v) La Commissione fisserà quindi un'apposita seduta aperta al pubblico per procedere all'apertura delle Buste "Ci", all'attribuzione ai candidati del relativo punteggio parziale e alla formazione della graduatoria provvisoria; ai candidati sarà dato avviso via telefax con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.

Saranno quindi individuate le eventuali offerte sospettabili di anomalia, come previsto dall'art. 86 d. lgs. n. 163/2006, e si procederà alla verifica in contraddittorio.

La commissione effettua i calcoli dei punteggi parziali da assegnare a ciascun concorrente tenendo presente che:

— il massimo punteggio disponibile per la valutazione dell'offerta economica sulla parte fissa è di 20 punti = Pmax ed è attribuito al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso;

— agli altri concorrenti sarà attribuito un minor punteggio risultante dall'applicazione della formula:

$$P_i = P_{max} \sqrt{1 - (R_{max} - R_i)^2 / R_{max}^2}$$

dove:

P_i = punteggio prezzo da attribuire al concorrente;

P_{max} = punteggio prezzo massimo attribuibile;

R_{max} = ribasso massimo offerto;

R_i = ribasso offerto dal concorrente in esame.

— Analoga procedura verrà effettuata per la valutazione dell'offerta economica sulla parte variabile in cui il valore massimo di 10 punti = Pmax ed è attribuito al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso.

vi) Se la valutazione in contraddittorio non rivelerà profili di effettiva anomalia, la graduatoria provvisoria diverrà quella finale. In caso contrario il candidato/i risultato/i anomalo/i ne sarà/nno espunto/i.

La Commissione potrà decidere di verificare dapprima l'offerta del primo graduato e, quindi, passare alla verifica di quella del secondo solo se il primo sarà risultato anomalo; e così di seguito, in caso di anomalia anche del secondo.

La Commissione pronuncerà l'aggiudicazione provvisoria rimettendo gli atti a Depuratore Ingauno, la quale provvederà alla puntuale verifica in capo all'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato dell'effettivo possesso di tutti i requisiti dichiarati dal medesimo in sede di prequalifica e dell'assenza di cause ostative, ivi comprese quelle previste dalla legislazione antimafia.

vii) La procedura verrà quindi sospesa per permettere l'indizione della Conferenza di Servizi, alla quale parteciperà anche l'Autorità d'Ambito provinciale savonese, per l'approvazione del progetto preliminare annesso all'offerta risultata provvisoriamente prima in graduatoria.

viii) Una volta ottenuta l'approvazione del progetto preliminare, Depuratore Ingauno potrà avviare, sussistendone la necessità o l'opportunità, una fase di negoziazione con il candidato prescelto avente ad oggetto diverse ed ulteriori condizioni per la realizzazione e gestione dell'opera e il conseguente miglioramento della sua offerta, nonché l'adeguamento alle eventuali prescrizioni dettate dalla Conferenza di Servizi.

ix) Depuratore Ingauno, dopo aver ulteriormente verificato l'insussistenza di cause ostative, procederà alla scelta definitiva del Socio Privato, con cui procedere alla costituzione della Società, fermo restando che:

- (i) non si procederà alla stipulazione dell'atto costitutivo della Società nel caso in cui, nei casi e alle condizioni e ai termini previsti nel presente disciplinare, non sia stata prima costituita la Società di Scopo di cui al precedente par. II.1.3 alle condizioni e ai termini ivi previsti; e
- (ii) l'obbligo del Socio Privato e di Depuratore Ingauno di procedere alla costituzione della Società è subordinato all'avveramento della Condizione Sospensiva di cui al precedente par. I.2 in base ai termini e alle condizioni ivi previsti;
- (iii) in caso di mancato avveramento della Condizione Sospensiva nei termini previsti, ed eventualmente prorogati, il Candidato prescelto per divenire Socio Privato, anche laddove abbia già intrapreso la procedura di costituzione della Società di Scopo, nulla potrà reclamare nei confronti di Depuratore Ingauno s.c.a.r.l., né avanzare nei confronti del medesimo pretese di indennità, compensi, risarcimenti e corrispettivi di sorta, comunque denominati. Resta ferma la facoltà di Depuratore Ingauno di acquistare il progetto proposto in sede di offerta, alle condizioni previste dall'art. I.2 del presente disciplinare.

SI PRECISA CHE:

Depuratore Ingauno si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, senza rimborsi, indennizzi o risarcimenti ai candidati:

- i)** di non procedere alla scelta del Socio Privato nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e conveniente;
- ii)** di procedere alla scelta del Socio Privato anche in presenza di una sola offerta valida;
- iii)** di sospendere, revocare la procedura o non scegliere il Socio Privato;
- iv)** di non procedere alla costituzione della Società, anche se sia in precedenza intervenuta la scelta del Socio Privato;
- v)** di valutare ed eventualmente sottoporre alla Conferenza di servizi il progetto preliminare secondo classificato, qualora la Conferenza non approvi il primo escludendone la possibilità di adeguamento e così di seguito.

In ogni caso non si procederà alla costituzione della Società, qualora la Condizione Sospensiva non sia avverata nei termini di cui al precedente par. I.2, come eventualmente prorogati.

V) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.

- a)** I candidati, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula del contratto.
- b)** Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- c)** I dati potranno essere comunicati a:
 - i.** soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione della procedura, nonché degli organi di ispezione e verifica e dei soggetti consulenti di Depuratore Ingauno;
 - ii.** altri candidati e/o altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 13 d. lgs. n. 163/2006.
- d)** Relativamente ai suddetti dati, al candidato, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al d. lgs. n. 196/2003.